

Organici scuola personale docente
Anno scolastico 2011/2012
Scheda di approfondimento

Marzo 2011

***Bozza di Decreto Interministeriale sugli organici e
Circolare ministeriale n. 21 del 14 marzo 2011***

Le norme di riferimento sono i diversi regolamenti attuativi dell'art. 64 del DL 112, comma 4, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, sulla formazione classi, sugli ordinamenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.

I nuovi regolamenti.

Nella premessa della Circolare sono riassunte le nuove fonti normative da considerare per la costituzione delle classi e la determinazione degli organici. Tra queste diverse norme rivestono particolare importanza:

- il DM n. 59/2004 (sul primo ciclo e infanzia),
- la L. 169/08 sul modello a 24 ore nella primaria,
- il piano programmatico attuativo dell'art. 64 della L. 133/08,
- il DPR n. 81/09 sul "Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola", che contiene i parametri sulla formazione delle classi,
- il DPR n. 89/09 sempre sull'infanzia e primo ciclo,
- la circolare 2010 sulle iscrizioni,
- il DM n. 37/09 sui nuovi quadri orario della scuola secondaria di primo grado e, da ultimo,
- i diversi regolamenti e decreti riguardanti la scuola secondaria di secondo grado.
- D.I. (su riduzione oraria nelle classi intermedie dei tecnici e professionali)
- Intesa conferenza unificata del 16/12/2010 (su istruzione professionale e IeFP)

Tutte queste solo per citare le più importanti!

Il tutto è certamente un bell'esempio di "semplificazione" legislativa, normativa e gestionale alla "Calderoli" e alla "Brunetta"!

In sostanza, l'insieme di queste norme hanno ridefinito:

- i parametri per la formazione delle classi e degli organici;
- gli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sia di primo che di secondo grado.

Nuovi parametri per la formazione delle classi e degli organici.

Criteri generali:

- a)- "nella formazione delle classi va assicurata la coerenza con il piano di riorganizzazione della rete scolastica nonché il rispetto del limite costituito dall'organico complessivamente assegnato dai D.I. a ciascuna Regione e ciascuna Provincia."
- b)- le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite esclusivamente in ragione degli alunni iscritti. Gli alunni sono assegnati alle classi solo successivamente sulla base dell'offerta formativa e comunque nel limite delle risorse assegnate
- c)- nel successivo organico di fatto si dovrà assicurare, quanto più possibile, la coincidenza con le classi definite in organico di diritto. A tal fine è consentito derogare al numero massimo e minimo di alunni in misura non superiore al 10%
- d)- i Dirigenti scolastici potranno disporre in organico di fatto incrementi del numero della classi solo in presenza di inderogabili necessità dovute all'aumento effettivo del numero degli alunni, ma previa autorizzazione da parte del Direttore Scolastico Regionale;
- e)- Rimane vincolante il rispetto delle disposizioni relative al numero massimo di alunni per classe, in caso di limitate dimensioni delle aule
- f)- i Dirigenti dell'amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei parametri

Costituzione classi con alunni con disabilità.

Le classi di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, sono costituite con non più di **20 alunni** a condizione che sia esplicitata e motivata la necessità di riduzione numerica di ciascuna classe. Tenendo però conto che comunque, la costituzione di classi e sezioni, deve essere effettuata nel limite della dotazione organica complessivamente assegnata, ne consegue che la costituzione delle classi può essere effettuata anche in deroga al suddetto parametro di 20 alunni se non si sta dentro il tetto massimo. In ogni caso mai con più di 25 alunni. **Nella Circolare ministeriale si raccomanda di evitare la costituzione di classi con più di 20 alunni.**

Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura.

I direttori regionali possono autorizzare la costituzione di classi di scuola primaria e media presso ospedali e istituti di cura per i minori portatori di handicap soggetti all'obbligo scolastico impediti temporaneamente a frequentare la scuola per un periodo non inferiore a 30 gg. di lezione. Sono ammessi anche altri alunni in day hospital e vanno individuate le forme organizzative più idonee.

Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Per la formazione delle classi non si tiene più conto del numero degli iscritti (come in passato), bensì della serie storica degli alunni scrutinati e ammessi agli esami finali. La dotazione organica e l'organizzazione è quella definita dal DM 25 ottobre 2007. Sull'educazione degli adulti (CPIA) è stata ripetutamente rinviata l'emanazione di uno specifico nuovo regolamento sempre in attuazione dell'art. 64 della legge 133/08.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DIVERSI GRADI DI SCUOLA

Scuola dell'infanzia.

- È confermato l'orario di funzionamento a 40 ore settimanali. Tale orario, su richiesta delle famiglie, è elevabile fino a 50 ore. Sempre su richiesta delle famiglie è possibile anche un orario ridotto a 25 ore antimeridiane.
- A partire dall'anno scolastico 2010-2011, le sezioni saranno costituite, sulla base del numero complessivo degli alunni iscritti, con un numero di bambini **non superiore a 26 e non inferiore a 18**, salvo quanto detto in presenza di handicap. Quindi il nuovo divisore diventa di 26. Eventuali eccedenze saranno ripartite **fino a 29 alunni** per classe.
- Per il prossimo anno è previsto il consolidamento in organico di diritto dei posti "effettivamente" attivati in organico di fatto 2010-2011. Pertanto, dal momento che per la prima volta nella scuola dell'infanzia in alcune regioni sono stati attivati meno posti di quanti inizialmente previsti nel diritto (perché dirottati in altri gradi di scuola), complessivamente saranno previsti per il prossimo anno 141 posti in meno.

Scuola primaria.

Formazione classi.

- Le classi di scuola primaria saranno costituite, in ciascun plesso, da **non meno di 15 e non più di 26 bambini, elevabili a 27 in presenza di resti** [*il vecchio parametro massimo era di 25 alunni, il minimo 10 e senza resti da ripartire oltre i 25*] Dunque il nuovo divisore è aumentato da 25 a 26.
- Nelle zone di montagna e piccole isole il numero minimo scende da 15 a 10 bambini.
- Le pluriclassi dovranno essere costituite da non meno di 8 e non più di 18 bambini [*il vecchio parametro era di non più di 10 bambini*].
- Le opzioni possibili sul tempo scuola (sulla base delle richieste delle famiglie) sono: a **24 ore** settimanali, a **27 ore** con esclusione delle attività opzionali facoltative, a **30 ore**, comprensive dell'orario opzionale facoltativo nei limiti dell'organico assegnato, a **40 ore**. Tale ultimo modello (ex tempo pieno!!) viene confermato nella consistenza organica attuale. Un eventuale potenziamento del tempo pieno è possibile solo nell'ambito della dotazione organica assegnata.
- Nelle scuole dove è presente sia il tempo normale che il tempo pieno, il numero delle classi sarà definito sulla base del numero complessivo di alunni iscritti. In caso di eccesso di domande rispetto alle classi autorizzate e all'organico assegnato, il Consiglio d'Istituto stabilirà i criteri generali di ammissione ai vari modelli orario possibili.
- L'insegnamento della lingua inglese dovrà essere affidato ad un insegnante di classe formato. È in corso, a tal fine, un piano di formazione triennale "obbligatorio" di circa 340 ore per il personale non ancora in possesso del titolo. I docenti che lo frequentano (circa 2000 come nello scorso anno) già dal prossimo anno saranno utilizzati per l'insegnamento della lingua inglese nelle prime e seconde classi. Pertanto, solo in via "residuale", potranno continuare ad

essere utilizzati docenti specialisti esterni alla classe anche nell'anno prossimo per l'intero orario d'insegnamento previsto dal Ccnl (22 ore frontali!) sulla seconda lingua.

- Sono state abolite tutte le compresenze, fatta eccezione di quelle eventualmente residue e derivanti dalla presenza di docente specifico per l'insegnamento della religione cattolica.
- Potranno essere costituiti "posti orario" (cioè posti non interi) nel caso in cui le ore necessarie per assicurare la copertura del tempo scuola complessivo nell'ambito dei vari plessi del Circolo/Istituto Comprensivo, non siano pari a 22 ore d'insegnamento.

Determinazione organico di diritto.

- Nelle classi prime, seconde e terze a tempo normale, a prescindere dalle scelte fatte dalle famiglie sul modello orario (24 ore, 27 ovvero 30), il numero dei posti si calcola moltiplicando il numero totale delle classi del Circolo/Istituto Comprensivo per 27 e dividendo il totale per 22 (orario di lezione contrattuale).
- Nelle classi 4° e 5° successive, sempre a tempo normale, si moltiplica il numero totale delle classi del Circolo/Istituto Comprensivo per 30 e si divide il totale per 22.
- Nelle classi a tempo pieno sono attribuiti due posti per classe. Le 4 ore disponibili per ciascuna classe (la classe fa 40 ore alla settimana, i due docenti 44) diventano disponibili per le esigenze di tutta la scuola nell'ambito dell'organico d'istituto. In particolare per elevare da 27 a 30 l'orario nelle prime e seconde classi oppure per l'assistenza a mensa nella scuola che effettuano rientri pomeridiani.
- Qualora dalle modalità di calcolo sopra dette rimangano dei resti orari, questi si sommano a livello di Circolo o Istituto comprensivo. Se il resto totale è superiore o pari a 12 ore si arrotonda a posto intero. Se, al contrario, è inferiore alle 12 ore, il pacchetto di ore rimane a livello di istituto ma non costituisce posto intero. Solo se nella scuola, oltre al resto inferiore a 12 ore, servono altre ore, ad esempio di LS, allora i due diversi spezzoni orari si possono abbinare e diventare posto intero. Questo può accadere quando le ore necessarie per assicurare l'insegnamento della lingua inglese (LS) in tutte le classi sono meno di 18 e quindi non sufficienti a costituire un posto intero di specialista su LS. Ad esempio quando le classi "scoperte" sono meno delle 7/8 necessarie per costituire un posto intero di LS.
- Le ore per l'insegnamento della religione cattolica (quindi i posti) sono aggiuntive nel caso in cui l'insegnamento non è prestato dal docente di posto comune in possesso dell'idoneità.
- Qualora con i docenti assegnati non sia possibile assicurare l'insegnamento della lingua inglese in tutte le classi, sono assegnati docenti specialisti di LS: un posto ogni 7-8 classi e per non meno di 18 ore. In presenza di specifico spezzone orario vale quanto detto sopra.
- Con le 4 ore dell'orario docenti, eccedenti le 40 del tempo pieno per i ragazzi (se c'è nella scuola), con le eventuali ore di compresenza derivanti dell'insegnamento aggiuntivo della religione cattolica o per l'insegnamento con lo specialista per LS, con le ore che si rendono disponibili nel caso si attivino nella scuola prime classi a 24 ore (solo se richiesto dalla famiglie per un numero di alunni tali da costituire almeno una classe), con eventuali (ma improbabili!) posti aggiuntivi assegnati dall'USP alla scuola, sarà possibile:
 - estendere il tempo scuola fino a 30 ore anche nelle prime classi;
 - assicurare il tempo mensa come aggiuntivo alle 30 ore in presenza di rientri pomeridiani;
 - estendere il tempo pieno a nuove classi, rispetto a quelle attualmente funzionanti nella scuola, se richiesto dalla famiglie.

Scuola secondaria di 1° grado.

- Le classi prime saranno costituite, di norma, da non più di **27 alunni e non meno di 18**. Le eventuali eccedenze sono ripartite fino ad un massimo di 28 alunni.
Si costituisce una unica classe qualora il numero degli iscritti non supera le 30 unità. *[Con il vecchio parametro le classi venivano costituite di norma con 25 alunni, il minimo era di 15, il massimo in presenza di resti era a 27 e si arrivava fino a 29 se c'era una sola classe] Il divisore è aumentato, pertanto, da 25 a 27.*
- Le classi seconde e terze dovranno essere in numero pari alle prime e seconde rispettivamente, a condizione però che il numero medio non sia inferiore a 20 alunni per classe. *[il vecchio numero medio nelle classi successive non doveva scendere sotto a 15 alunni per classe] In caso contrario si dovrà procedere alla loro ricomposizione secondo i parametri di costituzione delle prime classi.*
- Nei comuni di montagna, piccole isole e aree geografiche abitate da minoranze linguistiche il numero minimo da rispettare scende da 18 a 10 alunni. *[il vecchio numero minimo era di 10 alunni]*
- Le pluriclassi saranno costituite con non più di 18 alunni. *[Il massimo precedente era di 12].*
- Le classi a **tempo prolungato** saranno attivabili:
 - compatibilmente con la dotazione organica assegnata,
 - a condizione che ci sia il numero minimo per la costituzione di una classe (quindi con un numero di richieste compreso tra 18 e 27),
 - che ci siano le condizioni (servizi e strutture) per almeno 2 rientri pomeridiani a settimana,
 - e che ci sia il funzionamento di almeno un intero corso a tempo prolungato. Questo non significa però che nuovi corsi a tempo prolungato, a partire dalle prime, non saranno più possibili, ma che dovrà essere valutata la possibilità che la nuova prima diventi "in progressione" un corso completo.
 - In presenza di classi miste (normali e a tempo prolungato) il numero delle classi si determinerà sulla base del numero complessivo di alunni iscritti.
- Sono mantenuti i corsi ad indirizzo musicale oltre le 30 ore nel tempo normale e all'interno del modello esteso (fino a 40 ore) nel tempo prolungato. In entrambi i casi va assicurato l'insegnamento di 4 diversi strumenti musicali.
- Lingue straniere: 3 ore settimanali obbligatorie di inglese in tutte le classi e 2 ore di seconda lingua comunitaria. La scelta della seconda lingua deve tenere conto della presenza o meno di docenti con contratto a tempo indeterminato. Eventuali trasformazioni delle cattedre per diversa lingua straniera sono quindi possibili solo in assenza di titolare a tempo indeterminato nella scuola e solo in assenza di esubero provinciale sulla seconda lingua attuale. Il potenziamento della lingua inglese è stato di fatto abrogato (la CM non ne parla più).
- Scuole medie collocate in zone particolarmente disagiate. Sarà possibile, laddove sono funzionanti corsi di preparazione agli esami di idoneità o di licenza media con un numero di alunni molto basso, organizzare attività didattica in modo flessibile e con raggruppamenti variabili di alunni. La dotazione organica assegnata sarà di 3 cattedre, di cui una di area linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e una terza dell'area artistico - espressiva o motoria (in questo ultimo caso, area motoria, occorre che ci sia un progetto specifico da parte della scuola).
- Le cattedre saranno tutte obbligatoriamente costituite a 18. È stata abrogata già dallo scorso anno la norma di salvaguardia per i titolari i quali, se perdenti posto a causa della costituzione di tutte le cattedre a 18 ore, saranno trasferiti d'ufficio.

Determinazione organico di diritto.

Nel **tempo normale** si avranno tutte cattedre a 18 ore. Pertanto si avrà una cattedra di:

- italiano, storia e geografia ogni 2 classi (9+9);
- matematica ogni 3 classi;
- inglese ogni 6 classi;
- seconda lingua comunitaria, tecnologia, arte e immagine, scienze motorie e sportive e musica ogni 9 classi.

- religione ogni 18 classi.

L'ora di **approfondimento** per lettere, storia e geografia, non costituisce cattedra in organico di diritto. Solo in fase residuale, e solo se nella scuola ci sono spezzoni sempre di lettere, storia e geografia da abbinare (sia nel tempo normale che prolungato), l'ora di approfondimento può contribuire a costituire cattedra.

Nel **tempo prolungato** si avranno tutte cattedre a 18 ore e cioè:

- ogni 6 classi (2 corsi interi), 5 cattedre di italiano, storia e geografia;
- ogni 2 classi, 1 cattedra di matematica;
- ogni 6 classi (2 corsi), 1 cattedra di inglese;
- ogni 9 classi (3 corsi), 1 cattedra rispettivamente di seconda lingua comunitaria, tecnologia, arte e immagine, scienze motorie e sportive e musica;
- ogni 18 classi, 1 cattedra di religione.
- Una o due ore (da 38 a 40) potranno essere assegnate, se richieste dalla scuola. Non possono però costituire da sole cattedra, ma possono contribuire a costituire cattedre interne nella materia scelta dalla scuola in presenza di altri spezzoni della stessa materia.

Aspetti problematici.

a- Costituzione delle cattedre di italiano, storia e geografia nel tempo prolungato.

Per ogni 6 classi (due corsi interi) saranno assegnate 5 cattedre. Sulle modalità di costituzione di queste 5 cattedre ci sono vincoli rigidi sui "pacchetti orari", mentre sono possibili diverse soluzioni sulle "cose da fare" (insegnamenti). Su questo secondo aspetto si decide scuola per scuola. Di seguito vengono prospettate alcune delle possibili combinazioni. Due cattedre costituite con 15 ore in una classe e 3 in un'altra (per mensa, approfondimento, progetto oppure per 3 ore di storia o geografia, se la scuola lo decide). Altre due cattedre con 12 ore in una classe e 6 in un'altra (sempre per mensa, approfondimento, progetto oppure per 3 ore di storia e/o geografia, se la scuola lo decide). La quinta cattedra di 9 + 9 ore in due classi (tutte disciplinari, oppure in parte disciplinari ed in parte anche qui per mensa, approfondimento, progetto se si è decisa la separazione degli insegnamenti di italiano, storia e geografia).

b- Inglese potenziato. Non se ne fa più nulla, la Circolare non ne parla!

Scuola secondaria di 2° grado.

Formazione classi.

- Le prime classi saranno costituite, di regola, con **27 alunni**. Pertanto il numero delle classi si calcolerà dividendo il numero complessivo degli iscritti per 27. Eventuali eccedenze dovranno essere distribuite nelle classi della scuola fino ad un massimo di 30 alunni. Si costituirà sempre una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità. Si terrà conto anche della serie storica dei tassi di ripetenza. *[Con i vecchi parametri le classi erano di norma con 25 alunni, minimo 15, massimo 28 e si arrivava fino a 29 in presenza di unica classe. Con 30 si poteva sdoppiare perché garantito il minimo a 15]*
- Solo nelle istituzioni scolastiche (IIS) comprendenti ordini di studio di diverso tipo (ad es. un tecnico con un professionale o con un liceo), le classi si costituiscono separatamente per ogni ordine (licei, tecnici, professionali) o sezione di liceo musicale e coreutico. In tutti gli altri casi il numero delle classi prime si determina sulla base del numero complessivo di alunni iscritti e indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, professionale e nei diversi percorsi liceali.
- Le classi iniziali dei cicli successivi al primo biennio saranno costituite applicando la stessa normativa delle prime classi ed il numero delle classi viene determinato sulla base sempre del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dagli indirizzi.
- Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso si attiveranno solo se il numero minimo è pari a 25 iscritti. *[il vecchio parametro era di 20]*

- È possibile la costituzione di classi articolate purché il numero complessivo non sia inferiore a 27 alunni e con un minimo di 12 alunni per il gruppo minore.
- Deroghe: in situazioni particolari (aule piccole, laboratori complessi, ecc...) è possibile costituire classi con meno di 27 alunni.
- Classi intermedie: si procede alla loro ricomposizione se il numero medio per classe scende sotto a 22 alunni. *[il precedente parametro era di 20]*
- Classi terminali: sono costituite in numero pari alle penultima classi a condizione che siano costituite, di norma, da almeno 10 alunni. *[Precedentemente non c'era un parametro rigido sul minimo]*
- **Educazione fisica:** le cattedre verranno costituite esclusivamente per classi e non per squadre. Rimane ferma la possibilità per le scuole di ricostituire l'insegnamento per squadre, ma solo con le risorse (posti) assegnate.
- **Situazioni disagiate:** nelle piccole isole, comuni di montagna, zone a minoranza linguistica, aree a rischio di devianza è possibile costituire classi uniche per ciascun anno di corso con un numero di alunni inferiore ai parametri normali.
- **Costituzione delle cattedre:** ove possibile, saranno costituite tutte obbligatoriamente a 18 ore. Dal momento però che è stato introdotto il regolamento sui nuovi ordinamenti, insegnamenti e classi di concorso solo nelle prime classi e seconde classi, alcune cattedre potranno rimanere in organico di diritto anche con orario inferiore a 18 (purché con non meno di 15 ore), laddove non è possibile arrivare a 18 in base alle ore previste per ciascun singolo insegnamento (ad es. nel caso di pacchetti di 4 ore per classe, non separabili, e dunque 16 complessive + 2 ore per potenziamento). Cattedre con orario superiore a 18 ore sono legittime solo se previste dagli ordinamenti in vigore oppure, in via eccezionale, solo al fine di salvaguardare eventuale esubero. Anche nella secondaria di secondo grado già dallo scorso anno è stata abrogata la norma di salvaguardia per i titolari i quali, se perdenti posto a causa della costituzione di tutte le cattedre a 18 ore, saranno trasferiti d'ufficio.
- **Attribuzione dei nuovi insegnamenti nelle prime e seconde classi.** Neanche per il prossimo anno scolastico 2010-2011 si darà attuazione alle nuove classi di concorso. Pertanto tutte le ore dei vari insegnamenti previsti nelle prime e seconde classi e nel quadro orario dei nuovi ordinamenti, saranno attribuite alle classi di concorso oggi esistenti e concorreranno, insieme alle ore delle classi successive, alla costituzione di cattedre orario interne alla scuola. La confluenza dei nuovi insegnamenti nelle vecchie classi di concorso è stata definita con le tabelle allegate al Decreto specifico allegato alla bozza di D.I. sugli organici. Laddove un nuovo insegnamento è riconducibile a più classi di concorso (come già accadeva in passato per le cosiddette "classi di concorso atipiche"), le relative ore concorrono a costituire cattedre interne in una di queste classi di concorso, tenendo conto che va salvaguardata per quanto possibile la titolarità dei docenti della scuola. Pertanto in presenza di più titolari, al fine di salvaguardare la titolarità dei docenti della scuola, nell'attribuzione di queste ore si dovrà tenere conto del maggior punteggio nell'incrocio tra le specifiche graduatorie interne relative a queste classi di concorso. In assenza di docenti titolari nella scuola in una di queste classi di concorso, tali ore verranno attribuite ad una delle classi di concorso di confluenza, "di concerto" con l'Usp, tenendo conto dell'eventuale sussistenza o meno di esubero, a livello provinciale, in una delle corrispondenti classi di concorso di confluenza. In pratica non si deve creare disponibilità di posto in una delle diverse classi di concorso vecchie che sono state abbinate "transitoriamente" ad un nuovo insegnamento, se c'è esubero a livello provinciale nell'altra classe di concorso. Se non ci fosse neanche a livello provinciale esubero, il Dirigente scolastico provvede ad assegnare queste ore sulla base dei criteri definiti del Collegio docenti.
- Nella costituzione delle cattedre vanno privilegiati gli abbinamenti tra mattino e serale o nell'ambito dei vari ordini o sezioni di diverso tipo presenti nella stesso Istituto. Negli altri casi secondo il principio della facile raggiungibilità.

Determinazione organico di diritto.

Nella scuola secondaria di secondo grado, come sopra precisato, nulla è innovato per il prossimo anno per quanto riguarda la costituzione delle cattedre per le attuali classi di concorso, ivi compreso l'obbligo alla loro costituzione fino a 18 ore, ove possibile, ed anche in presenza di

titolari che dovessero perdere posto (abrogata la norma di salvaguardia). Dal momento però che sono state rinviate ancora di un anno le modifiche ordinamentali, è evidente che non in tutte le discipline sarà possibile la costituzione di cattedre a 18 ore. Ad esempio non sarà possibile la cattedra a 18 ore laddove il pacchetto orario minimo (e inscindibile) di quella disciplina sulla singola classe è di 4 ore settimanali. In questo caso la cattedra dovrà essere costituita a 16 ore (e non a 20, se non è previsto dall'ordinamento specifico).

Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

- I percorsi triennali per l'acquisizione delle qualifiche sono realizzati dalle regioni.
- Possono essere realizzati dagli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità (*Vedi linee guida L. 40/07 e Intesa conferenza unificata del 16 dicembre 2010*)
 - Offerta sussidiaria integrativa (*gli alunni si iscrivono per un indirizzo quinquennale, ma chiedono di acquisire anche la qualifica triennale*)
 - Offerta sussidiaria complementare (*gli alunni si iscrivono direttamente per avere solo la qualifica triennale*)

In ogni caso l'organico assegnato alla scuola non è separato e l'assegnazione alle classi IeFP sarà effettuata dal DS sulla base di criteri contrattati

ORGANICO DI SOSTEGNO

Sul sostegno si conferma la sentenza della Corte Costituzionale dello scorso anno (N. 80 del 22 febbraio 2010) che ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) su due punti:

- a- illegittimo il comma 413 dell'art. 2 nella parte in cui si prevede un tetto massimo al numero dei posti di insegnanti di sostegno;
- b- illegittimo anche il comma 414, sempre dell'art. 2, nella parte in cui si fa divieto di assunzione di insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di grave disabilità, "una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente".

Di conseguenza, nel rispetto della sentenza, l'amministrazione ha confermato la dotazione complessiva di posti di sostegno assegnata lo scorso anno (sulla base del dato medio di un posto di sostegno ogni due alunni con disabilità), e pari a circa **90.469** posti complessivi, come dato previsionale di massima. Questa dotazione è quella presa a riferimento per definire la quota attivabile in organico di diritto (70%), anche ai fini dell'assunzione in ruolo del personale, che è pari a **63.348** posti.

Questa impostazione, nei fatti, comporta che la concreta attuazione di quanto sentenziato dalla Corte Costituzionale (e cioè che sono illegittimi tetti predefiniti per ragioni contabili) potrà trovare effettivo riscontro solo in organico di fatto dove, se necessario, si potrà superare sia il contingente complessivo già stabilito e pari a 90.469 posti, che nominare supplenti annuali su tutti i posti necessari. Nella successiva circolare sull'organico di fatto saranno fornite ulteriori indicazioni specifiche.

Istituzioni educative.

Verrà emanato, come lo scorso anno, un successivo decreto specifico.

Istruzione degli adulti.

Rimangono confermate le attuali dotazioni dei CTP anche per il prossimo anno e non si possono superare quelle di diritto dell'anno 2010-2011.